

Allegato "A" all'atto N.

di rep notaio GREGORINI GRAZIELLA

Statuto

Art. 1 - Costituzione e durata

Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni non riconosciute è costituita d'Associazione di promozione sociale denominata **LE MASCHERE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**, con sede in Edolo, Via G. Sora 20/a

Art. 2 - Finalità

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di promuovere, soprattutto nei confronti dei giovani e comunque prevalentemente in ambito territoriale, la cultura teatrale e cinematografica. In particolare propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi attraverso:

a) La promozione e il sostegno dell'attività teatrale e cinematografica e dello spettacolo;

b) La promozione, organizzazione, l'allestimento, la gestione in proprio o per conto di altre associazioni, enti pubblici e privati delle seguenti iniziative:

· Singole rappresentazioni teatrali, rassegne amatoriali e professionali;

	• Corsi di teatro;	
	• Studi sull'attività teatrale e cinematografica;	
	• Pubblicazioni editoriali;	
	• Proiezioni di film, organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre.	
	L'associazione opera e lavora nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.	
	E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro, professionale o di categoria, ovvero di tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.	
	Per il raggiungimento delle finalità sopra dette l'associazione potrà svolgere anche attività non elencate sopra, qualora siano comunque accessorie e non prevalenti.	
	Art. 3 - Collaborazione con altri enti	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà collaborare con altri enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che potranno rivestire anche la natura di attività economiche commerciali.	
	Art. 4 - Associati	
	Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono	
	2	

	tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale	
	nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio di	
	amministrazione e alla partecipazione alla vita associativa.	
	Ai fini dell'adesione all'associazione, chiunque ne abbia	
	interesse può fare domanda di ammissione motivata al	
	Presidente del Consiglio di amministrazione, precisando:	
	- di aver preso lettura del presente statuto;	
	- di dividerne gli scopi;	
	- che intende partecipare alla vita associativa;	
	- che si impegna al pagamento delle quote associative annuali	
	sin tanto che resterà iscritto all'associazione.	
	Il presidente, formato l'elenco delle domande di ammissione	
	pervenute in ciascun mese, sottopone la richiesta al	
	Consiglio di amministrazione che provvede all'ammissione	
	sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. La	
	domanda di ammissione può essere respinta soltanto se le	
	motivazioni esposte dal richiedente nella domanda contrastano	
	con gli scopi dell'associazione.	
	I soci si suddividono in:	
	· ordinari (coloro che ne facciano richiesta e che	
	sottoscrivano il presente Statuto a condizione che	
	siano accettati dagli organi direttivi);	
	· onorari (coloro che a parere unanime dell'Assemblea dei	
	soci ricevono tale qualifica in quanto personalità o persone	
	3	

	che abbiano contribuito all'affermazione o al potenziamento
	dell'Associazione); tali soci non hanno diritto al voto;
	• juniores (coloro fino a 18 anni che ne facciano
	richiesta e che sottoscrivano il presente Statuto a
	condizione che siano accettati dagli organi direttivi);
	• sostenitori (le persone, gli enti, istituti, società,
	associazioni, ecc. che versino un contributo anche una tantum
	nella cassa dell'Associazione. Ai soci sostenitori verrà
	rilasciato un attestato di sottoscrizione e/o ricevuta; tali
	soci non hanno diritto di voto.
	Art. 5 - Cessazione del rapporto associativo
	Il rapporto associativo cessa per:
	- recesso;
	- esclusione;
	- morte dell'associato.
	L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne
	comunicazione scritta al Presidente dell'associazione.
	L'istanza di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno nel
	corso del quale è stata presentata se inoltrata entro il 30
	settembre. In caso contrario gli effetti decorrono dal 31
	dicembre dell'anno successivo.
	Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile
	dopo il 30 settembre prende atto delle istanze di recesso
	pervenute e le formalizza.
	4

	Il Consiglio di amministrazione può escludere, con delibera	
	approvata dal Collegio sindacale, l'associato che:	
	- non sia in regola col pagamento delle quote associative da	
	almeno ...anni;	
	- non abbia partecipato per almeno 3 anni consecutivi alle	
	assemblee convocate per l'approvazione del bilancio annuale e	
	per il rinnovo delle cariche sociali;	
	- abbia perso i requisiti per l'ammissione;	
	- non rispetti le regole statutarie e o le delibere degli	
	organi sociali;	
	- fomenti dissidi fra associati o provochi con il suo	
	comportamento gravi danni all'associazione;	
	- assuma comportamenti non corretti in sede di svolgimento	
	del lavoro affidatogli.	
	Il socio escluso, entro i trenta giorni successivi al	
	ricevimento della comunicazione di esclusione, può proporre	
	ricorso al collegio arbitrale che deciderà in via definitiva.	
	Art. 6 - Ordinamento interno	
	L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri	
	di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli	
	associati, le cariche sociali sono elettive e tutti gli	
	associati possono esservi nominati.	
	L'associazione per il perseguimento dei propri fini	
	istituzionali si avvale prevalentemente delle attività,	
	5	

	prestate in forma gratuita e libera, dagli associati. In caso
	di particolare necessità, l'associazione può assumere
	lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro
	autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri
	associati. Per le attività svolte in regime di convenzione
	con gli enti pubblici, i lavoratori dell'associazione avranno
	diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario
	di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti o dagli
	accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione e le
	necessità aziendali.
	Art. 7 - Organi sociali
	Organi dell'associazione sono:
	- l'Assemblea degli Associati;
	- il Presidente;
	- il Consiglio di Amministrazione;
	- il Revisore.
	Art. 8 - Assemblea
	L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con
	il versamento delle quote associative. Essa è convocata dal
	Consiglio di amministrazione presso la sede sociale o presso
	altro luogo idoneo del Comune ove ha sede l'associazione.
	L'assemblea sarà convocata almeno due volte l'anno, entro i
	termini indicati nell'art.13 per l'approvazione del bilancio
	preventivo e del bilancio annuale. Potrà essere inoltre
	6

	convocata tutte le volte che sia ritenuto necessario dal	
	Consiglio di amministrazione e quando ne facciano richiesta	
	tanti soci che rappresentino almeno 1/3 degli associati.	
	La convocazione è fatta mediante avviso a mezzo posta	
	ordinaria inviata al domicilio degli associati, ovvero con	
	mezzi elettronici quali la posta elettronica e il telefax.	
	L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del luogo e	
	dell'ora dell'adunanza e degli argomenti che saranno posti	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea delibera:	
	- sull'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio	
	annuale;	
	- sulla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione	
	e del Revisore;	
	- sulla nomina del Presidente;	
	- sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	- sullo scioglimento dell'associazione;	
	- su tutte le questioni ad essa riservate dalla legge e dallo	
	statuto, nonché sulle questioni ad essa sottoposte dal	
	Consiglio di amministrazione.	
	In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita	
	con la presenza della metà più uno degli associati e della	
	maggioranza degli amministratori.	
	In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie	

	presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita	
	qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	La seconda convocazione deve avvenire entro trenta giorni	
	dalla prima.	
	Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente	
	o per il tramite di un altro associato munito di delega	
	scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun	
	associato non può rappresentarne più di due associati.	
	Gli associati che rivestono la carica di Presidente,	
	Consigliere o Revisore non sono ammessi alla votazione sulle	
	materie che li riguardano personalmente ovvero in ragione	
	dell'incarico ricoperto. L'assemblea è presieduta dal	
	Presidente o da altro socio appositamente nominato.	
	L'assemblea delibera con la maggioranza più uno degli	
	associati presenti sia in prima che in seconda convocazione.	
	Per le delibere che riguardano la modifica dell'atto	
	costitutivo e dello statuto si applicano le disposizioni	
	dell'art. 16 del presente statuto. Per quelle che riguardano	
	lo scioglimento dell'associazione si applicano le	
	disposizioni dell'art. 17.	
	Art. 9 - Il Presidente e il Vice-presidente	
	Il Presidente è eletto dall'Assemblea e resta in carica 3	
	anni. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione. Ha	
	la firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte a	
	8	

	terzi, in sede giuridica e amministrativa. Il Presidente ha	
	il potere di firma, congiuntamente a quello del Tesoriere,	
	per l'apertura e gestione dei conti correnti bancari e	
	postali. Il Presidente propone al Consiglio di	
	amministrazione la nomina del Vice-Presidente.	
	Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione	
	tra i suoi membri e resta in carica 3 anni. Il	
	Vicepresidente, in caso di assenza o impedimento del	
	Presidente, ne esercita le funzioni.	
	Art. 10 - Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di amministrazione si compone di 5	
	amministratori eletti dall'assemblea tra gli associati in	
	regola con il versamento delle quote associative annuali.	
	Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i	
	suoi membri possono essere rieletti.	
	In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della	
	scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla loro	
	sostituzione mediante cooptazione.	
	Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza	
	dei consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e	
	dovrà essere rinnovato.	
	Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione,	
	salvo quanto è riservato alla competenza dell'assemblea dalla	
	9	

	legge e dal presente statuto.
	Il Consiglio provvede alla nomina del Vice-Presidente su
	proposta del Presidente allo scopo di sostituire il
	Presidente in caso di assenza o impedimento, del Segretario e
	del Tesoriere.
	Il Consiglio si riunisce almeno 2 volte all'anno e tutte le
	volte che sia necessario mediante convocazione fatta dal
	Presidente o richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri in
	carica.
	Il Consiglio può delegare stabilmente a singoli Consiglieri
	la gestione ordinaria di talune iniziative o di talune
	attività. I Consiglieri delegati dovranno rendere conto al
	Consiglio di amministrazione del proprio operato durante il
	Consiglio di amministrazione successivo.
	Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono
	assunte a maggioranza assoluta .
	La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi
	ed in giudizio spetta al Presidente e, in caso di sua assenza
	o impedimento al Vice Presidente.
	Art. 11 - Il Revisore
	L'assemblea ordinaria degli associati nomina un Revisore tra
	gli iscritti al Registro dei revisori contabili.
	Egli vigila sull'amministrazione dell'associazione e
	sull'osservanza del presente statuto.
	10

	Il Revisore esamina ed esprime parere sul bilancio preventivo	
	e sul bilancio annuale dell'associazione e presenta	
	all'assemblea la propria relazione di controllo. Il revisore	
	resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.	
	Art. 12 - Obbligazioni sociali	
	Per le obbligazioni regolarmente assunte a norma dell'art. 6,	
	comma 2 della legge n. 383 del 2000, i terzi creditori devono	
	far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione	
	medesima.	
	Solo in via sussidiaria i creditori possono rivalersi nei	
	confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto	
	dell'associazione.	
	Art. 13 - Bilanci	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Il primo esercizio sociale termina al 31 dicembre 2008.	
	Il Consiglio di amministrazione predispone la bozza del	
	bilancio preventivo e del bilancio annuale (conto consuntivo)	
	da sottoporre all'assemblea per la relativa approvazione.	
	Almeno 30 giorni prima dell'assemblea i predetti documenti	
	devono essere consegnati al Revisore per gli adempimenti di	
	competenza.	
	L'assemblea approva il bilancio preventivo entro il mese di	
	dicembre di ciascun anno ed il bilancio annuale entro il mese	
	di aprile di ciascun anno.	
	11	

	Il bilancio preventivo si compone di due parti, la prima	
	afferrente le entrate e la seconda le uscite.	
	Esso deve essere compilato secondo l'ottica di raggiungimento	
	degli obiettivi e dei programmi; pertanto conterrà soltanto	
	ciò che si è sicuri di realizzare nell'esercizio evitando di	
	inserire poste relative a programmi non ancora abbozzati e o	
	a ipotesi di attività del tutto incerte.	
	Il bilancio annuale dell'associazione si compone di un	
	rendiconto economico-finanziario che deve esprimere in	
	maniera chiara la situazione economica e finanziaria	
	dell'associazione ed il volume delle attività istituzionali e	
	commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.	
	E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi,	
	utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di	
	gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore	
	delle attività istituzionali previste dal presente statuto.	
	Art. 14 - Risorse economiche	
	Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è	
	costituito da:	
	- quote associative e contributi degli associati;	
	- eredità donazioni e legati;	
	- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali o di	
	istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di	
	specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei	
	12	

	fini statutarie;	
	- contributi dell'Unione europea e di organismi	
	internazionali;	
	- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;	
	- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e	
	a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività	
	economiche di natura commerciale, artigianale o agricola,	
	svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque	
	finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;	
	- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al	
	proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a	
	premi;	
	- altre entrate compatibili con le finalità sociali	
	dell'associazionismo di promozione sociale.	
	Tutta la documentazione relativa alle risorse economiche e ad	
	ogni posta contabile sarà conservata per un periodo non	
	inferiore a 10 anni.	
	Art. 15 - Collegio arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	13	

	nominato dal Presidente del Tribunale nella cui	
	circoscrizione ha sede la società il quale dovrà provvedere	
	alla nomina entro novanta giorni dalla richiesta fatta dalla	
	parte più diligente.	
	L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo equità.	
	Resta fin d' ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni	
	del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5 e successive	
	modifiche.	
	Art. 16 - Modifiche statutarie	
	Il presente statuto è modificabile dall'Assemblea, con la	
	presenza di almeno i due terzi degli associati ed il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Art. 17 - Scioglimento	
	Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del	
	patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea, con la	
	maggioranza dei tre quarti degli associati.	
	Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto,	
	sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre	
	2000, a fini di pubblica utilità.	
	In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere	
	devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti	
	14	

della stessa.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si
fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al codice
civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.